



Comune di San Giovanni Suergiu

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA NUMERO 12 DEL 17/08/2022

Settore Polizia Locale

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA PATRONALE DI SANT'ELENA IMPERATRICE NELLA PIAZZA GIOVANNI XIII - FRAZ. MATZACCARA GG 18.08.2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

CONSIDERATA la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	PINTUS SALVATORE EMANUELE PRESIDENTE PRO LOCO SAN GIOVANNI SUERGIU	Protocollo	677PL-11398	Data	12.08.2022
Località	SAN GIOVANNI SUERGIU – PIAZZA GIOVANNI XXIII° - FRAZ. MATZACCARA				
Periodo di validità	18 – 19 AGOSTO 2022				
Orario di validità	DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 01:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO				
Motivo	SVOLGIMENTO FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA SAGRA PATRONALE DI S. ELENA IMPERATRICE NELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII° - FRAZ. MATZACCARA.				

AVUTE presenti le caratteristiche tecniche delle strade interessate e del traffico che vi si presenta;

VALUTATO che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni nelle zone in cui, in particolare nel periodo estivo, la forte concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale area con il transito veicolare;

RILEVATO che l'interruzione temporanea della circolazione nei brevi tratti delle Vie interessate, vista anche l'ora, non comporta particolari problemi di viabilità e che comunque vi sono percorsi alternativi.

RITENUTO opportuno per motivi di pubblica sicurezza oltre che per esigenze di carattere tecnico vietare l'accesso e la circolazione di tutti i veicoli sui tratti di strada interessati dallo svolgimento delle manifestazioni e spettacoli sopra citati;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime gli organizzatori dal possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento degli eventi che si svolgeranno all'interno delle manifestazioni;

PRESO ATTO delle direttive impartite in merito dall'Amministrazione Comunale;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

ORDINA

1. **La istituzione del divieto temporaneo di circolazione e di sosta**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	SAN GIOVANNI SUERGIU FRAZIONE MATZACCARA – VIA GIOVANNI XXIII° E PIAZZA GIOVANNI XIII°
Periodo di validità	18 – 19 AGOSTO 2022
Orario di validità	DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 01:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO

2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato di fornire le transenne e l'apposita segnaletica, mentre la posa in opera secondo gli orari e le modalità sopra stabilite dovrà essere effettuata a cura del comitato organizzatore della manifestazione, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.
3. L'organizzatore, dovrà comunque garantire l'installazione di idonea segnaletica stradale che indichi i percorsi alternativi, consentendo in caso di necessità il transito dei mezzi di emergenza e di soccorso.
4. E fatto obbligo agli organizzatori delle manifestazioni, per le misure di Safety e Security, chiudere gli accessi con ostacoli rimovibili (automobili, new jersey etc.) o fissi con la possibilità di aggirarli in caso di necessità.
5. E' fatto obbligo agli stessi organizzatori al termine dell'orario di sospensione della circolazione di rimuovere tutta la segnaletica stradale temporanea approntata per l'occasione e ripristinare la viabilità ordinaria.

DISPONE

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

A discrezione del personale della Polizia Locale e delle Forze in servizio di Ordine Pubblico impegnate nella manifestazione potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione alla circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza ha carattere temporaneamente derogatorio ed integrativo rispetto alla regolamentazione della circolazione stradale in atto nei luoghi interessati.

Gli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Documento firmato digitalmente ai sensi del T. U. n°445/2000 e del D.Lgs n°82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile del Servizio P.L.
Cap. Carlo Gannau

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – Line nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prefetto della Provincia di ▪ Sindaco ▪ Stazione Carabinieri di ▪ Ufficio Tecnico Comunale di ▪ Sig. PINTUS Salvatore – Presidente Pro Loco S. Giov. Suergiu | <p>Cagliari
San Giovanni suergiu
San Giovanni Suergiu
San Giovanni Suergiu
San Giovanni Suergiu</p> |
|--|---|

■